

L'avvocato GHILLINI, per l'imputazione di ritenzione di armi proibite, difende:

Sabattini G. (1)

Palmerini. (2)

*Eccellenze, Signori Giurati.*

La difesa, che oggi impendo per la ritenzione d'armi riflette due clienti che sono affidati alla difesa di due celeberrimi giureconsulti i quali ve ne parleranno distintamente quando tratteranno i fatti speciali. Ora io mi limito a dirvi che questi due clienti sono Sabattini Giovanni e Palmerini Filippo. Di fronte ai verbali in atto esistenti, a seguito delle perizie certificate ben poco, o signori, e poco grave sarebbe la responsabilità de' miei difesi poichè il reato in se importa una pena tale che, di fronte alle procedure che pendono sul capo loro, si possano dire di poco o nessun momento; scopo della difesa del Sabattini si è quello di giustificarvi che le armi non servirono e servire non potevano a quella vasta associazione che il Pubblico Ministero nel suo atto di accusa e nella sua requisitoria vi indicava. Questo è il campo del giureconsulto che specialmente ve ne tratterà allorchè avrà a parlare della grassazione a Marzabotto; intanto io vi accenno che si ritiene dalla difesa che il possesso di quelle armi non sia punto addebitabile a Sabattini Giovanni.

Quanto alle armi che furono rinvenute a Palmerini Filippo, io vi dico trattarsi anche in questo caso di una semplice ritenzione, che importerebbe, come dissi, una pena lievissima, e che quanto al Palmerini, a mio avviso, questa ritenzione non è e non può neppure essergli addebitata. Vi dissi che non può e non deve essere addebitata, inquantochè la legge attuale non punisce che la ritenzione delle armi insidiose. Voi infatti ricaverete dal verbale che a Palmerini furono sequestrati un revolver, che la perizia accennò essere di misura, e due pistole le quali, se la perizia indica che erano insidiose, voi, signori giurati, ne potete fare l'esperimento: voi siete i giudici materiali del fatto se quelle pistole sieno realmente insidiose; voi, come insegna la legge, dovete introdurre entro a quelle canne un filo di ferro e poi misurare, e vedrete che quelle canne sono appunto della misura di 175 millimetri, quali la legge stessa vuole che siano perchè ne sia permessa la ritenzione. Anzi la legge non prescrive che la misura di 171 millimetri, mentre l'interno delle canne delle pistole del Palmerini da me misurate, è di 175 millimetri. Io credo quindi che vi possa essere stato un equivoco allorchè il perito nella sua relazione vi dichiarava che le pistole sequestrate erano di 158 millimetri. Ma voi avrete le armi, voi le esaminerete, le misurerete, avete la prescrizione della legge che porta la misura a 171 millimetri, e voi verificherete se realmente l'interno delle canne di quelle pistole porti una misura di 175 millimetri.

Ad ogni modo, voi dichiarandoli colpevoli o non, lo scopo mio non è che il Palmerini ed il Sabattini non debbano rispondere di questo reato, la difesa è indifferente, lo scopo della difesa sarà quello di giustificarvi il possesso di quelle armi, cioè che quelle armi non servirono allo scopo a cui il Pubblico Ministero le volle appropriare.

In quanto al Palmerini vi sarà ragione di provarvi ad escluderne il possesso allo scopo di delinquere, quando si tratterà del fatto di Fumagalli e Grasselli, e sentirete dalla voce di quel potente giureconsulto, che veramente quelle armi non servirono allo scopo dell'assassinio. Quindi voi giudicherete nella vostra imparzialità, nella vostra giustizia, o per dare un verdetto negativo, e se anche aveste a darlo affermativo, lo scopo principale del reato speciale

non può in alcun modo pregiudicare li miei clienti. A cui favore in ogni ipotesi sarete per ammettere circostanze attenuanti.

L'avv. FILIPPI, pel reato di ritenzione d'armi proibite difende:

Galanti Giulio (1).

*Signori Giurati.*

I lunghi mesi di carcere che soffre Galanti Giulio nel cui interesse vi parlo, sembrano far perdere ogni imputazione all'accusa di porto d'armi insidiose che anche contro di lui è portata.

Al medesimo furono sequestrati dei revolver ed un bastone contenente uno stocco.

La natura insidiosa di queste armi non verrà certo la difesa a contestare, come non potrà essa mettere in dubbio, che la ritenzione di esse non costituisce un reato.

Tuttavia in ogni reato noi possiamo recuperare il grado di colpeabilità di chi sia fatto segno ad un'accusa, e possiamo diminuire, se per avventura in favore di un'accusato non stiano circostanze tali che ne attenuino la colpa.

Giulio Galanti riteneva quelle armi; egli vi affermò l'epoca, in cui le avrebbe acquistate, egli vi disse per di più l'uso a cui le destinava, per proteggerlo cioè nella notte d'inverno, allorchè dalla sua locanda si portava a dormire nella casa d'abitazione col danaro incassato ogni giorno. Che realmente la locanda del Galanti fosse distinta dalla casa di sua abitazione, signori, credo non abbia mestieri di provarlo, basta ricordarvi quanto si legge appunto nel verbale di sequestro delle armi stesse.

Ora se Giulio Galanti teneva queste armi per un uso determinato per un uso suo personale, noi crediamo che sia in certo modo giustificato la ritenzione di quelle armi, ritenzione, credo, che a lui era comune con molti cittadini, specialmente in quei tempi in cui il Pubblico Ministero, ogni sera novera più d'un delitto, più d'una aggressione.

Ma vi ha di più, o signori, noi crediamo che il Giulio Galanti fosse in buona fede; non in quella buona fede, che valga dal capo suo a togliere quella colpeabilità che fondatamente gli è addebitata, ma per diminuire sempre, giova ripeterlo, quell'imputabilità di cui si è reso contabile.

Egli ottenne il permesso di portar armi, di cui è parola al permesso di caccia del quale era munito, al quale riguardo in certo modo debbo dimostrare non appropriata quella osservazione, che si potrebbe fare da ognuno, e che fu fatta pure dal sig. Presidente, che cioè il Giulio Galanti non può col permesso di caccia giustificare l'uso di armi insidiose; non è sotto questo punto di vista che la difesa ha presentato quel porto d'armi, sibbene sotto quello dell'epoca, del giorno, in cui quel porto d'armi era rilasciato al Galanti.

Tal permesso porta la data del 16 marzo 1862. Ora, Giulio Galanti è accusato di aver partecipato all'associazione di malfattori, ebbene il Giulio Galanti che abbiamo sentito ripetutamente da testimoni dell'accusa, indicato come uomo sospetto, e sospetto cotanto, che persino alcuni ufficiali di pubblica sicurezza più non si portavano alla sua locanda per mangiare, quel Giulio Galanti nel marzo 1862 era ancora ritenuto una persona a cui si potesse rilasciare il porto d'armi.

Voi sapete come le leggi di pubblica sicurezza non consentono che si rilasci porto d'armi a chi sia sospetto; quindi da questo fatto rimane escluso che il Giulio

(1) In solido coll'avv. Mazzucchi.

(2) In solido coll'avvocato Tecchio.

(1) In solido coll'avvocato Tecchio.

Galanti fosse un malfattore, fosse un sospetto, come cel volle indicare la autorità di pubblica sicurezza. E questo argomento siavi pur presente, o signori, alla memoria, quando voi sarete per porre nell'urna un voto sulla colpevolezza di Galanti, il quale non fu mai né è un malfattore, né mai si associò con malfattori; egli, lo dico altamente, è uomo onesto, laborioso, attivo, che ha sempre goduto ottima fama. Non son io che lo dico, sono molti testimoni superiori ad ogni sospetto.

E voi, non ne dubito, se il riterrete colpevole con circostanze attenuanti di porto d'armi, lo dichiarerete, come vogliono giustizia e verità, non colpevole dell'altro capo d'accusa a lui ascritto.

*Presidente.* — La parola spetta ora all'avv. Torchi.

L'avv. TORCHI, per ritenzione d'armi proibite, difende:

Tomba Ignazio (1)

### *Signori Giurati!*

A che gioverebbe negarlo? nella perquisizione operata al domicilio di Ignazio Tomba, il 20 gennaio 1863, fu rinvenuta appartenergli una pistola di illegale misura. Io non ho d'uopo osservarvi che per armi insidiose la legge non vuole tanto riguardare quell'arma che può offendere in genere; quanto quella che ha per sua natura, per la sua forma e per l'uso che può farsene qualche cosa che addimosta come essa sia eminentemente pericolosa e adatta alle insidie, come essa sia adatta a nuocere altrui in modo, in cui non possa facilmente essere scorta l'intenzione dell'offensore.

La legge penale all'art. 435 nell'accennare quali sieno le armi insidiose, dice che si debbono riputare tali « gli stiletto, i pugnali, gli stocchi, le spade o sciabole in bastone, i coltelli fusellati, le pistole corte la cui canna non oltrepassi i 171 millimetri, in lunghezza misurata internamente, i tromboni, le pistole fatte a trombone, gli schioppi o pistole a vento, i pistoni, schioppi o carabine modati, o divisi in più pezzi, o gli schioppi a foggia di canna e bastone. » Ora voi vedete, o signori, che la legge vuole appunto, come dissi, reprimere il porto e la ritenzione di quelle armi che hanno per se stesse non solo un carattere d'offesa qualunque, ma che per la loro forma e natura incutono spavento, perchè capaci di grandissimo danno, altamente micidiali od atteggiate ad insidia, per la facilità ch'esse presentano a potersi celare agli altrui sguardi ed al potersene fare un uso inopinato e repentino.

Noi abbiamo visto, e voi, signori giurati, avete avuto sott'occhi la pistola perquisita all'Ignazio Tomba, e voi avete udito come l'arma appresa al Tomba giunga alla misura (e poichè una perizia l'ha accertata, noi nol porremo in dubbio) di soli 158 millimetri, misura invero poco distante da quella che la legge richiede.

Senonchè abbiamo pur visto che col calcio che le sta sottoposto oltrepassi il mezzo metro di lunghezza: adunque è tal arma che non si potrebbe mai tenere nascosta; è tal arma la quale certamente non potrebbe mai rimanere inosservata quando uno la portasse con sé o ne facesse uso. Ma v'ha di più, al solo vederla quell'arma è di tale forma che non lascia dubbio che essa non poteva essere insidiosa, ed anzi questo dubbio venne dagli stessi agenti di pubblica sicurezza escluso.

Nel verbale fatto dagli agenti che operarono la perquisizione il 20 gennaio 1863, ossia il giorno stesso in cui Tomba veniva arrestato, si dice che nulla al mede-

simo si rinveniva, meno una pistola alquanto ossidata, rugginosa, di *legale misura*, e notatelo bene, o signori giurati, di *legale misura*, ad una sola canna, e tenuta unita al calcio con un'accia. Voi vedete che un'arma rugginosa, un'arma legata con acciaio, un'arma che ha una lunghezza di più che mezzo metro, nel suo complesso, un'arma la quale era dimenticata in un angolo di uno scrittoio scarica e negletta, non poteva certo presentare i caratteri dell'insidia, non poteva essere tenuta dal Tomba ad intendimenti sinistri. Tanto è vero che, come vi dissi, gli agenti di pubblica sicurezza appena la videro, la giudicarono un'arma legale, la giudicarono malconcia, sconnessa ed inetta all'offesa. E noi crediamo che gli agenti di pubblica sicurezza per l'abitudine ch'essi hanno di far uso di armi, a preferenza di chiunque altro siano in grado di giudicare dell'attitudine e della natura di un'arma qualsiasi.

Io ho creduto di sottoporvi queste brevi osservazioni di fatto perchè nel mio modo di vedere sta fermamente che quell'arma non abbia i caratteri assoluti dell'insidia a cui accenna la legge, sia per la complessiva smisurata sua lunghezza, sia per lo stato in cui fu rinvenuta all'atto della sua apprensione, sia infine per la forma regolare e comune ch'essa presenta.

Del resto questa è una questione di apprezzamento e di fatto. Se a voi, signori giurati, parrà che quest'arma sia per contro insidiosa la dichiarerete tale, ma se tale dovrete giudicarla io non potrò a meno di farvi riflettere che quest'arma in qualunque modo possa essere ritenuta non potrebbe mai essere tale da riguardarsi come appartenente ad un membro d'associazione di malfattori sia perchè niuna arma sequestrata ad alcuno degli accusati ebbe mai somiglianza con questa, sia per la natura e per la forma dell'arma stessa, sia pel cattivissimo stato in cui fu trovata, sia infine perchè assolutamente non abbiamo alcun indizio per poter ritenere che questa servisse mai, o fosse destinata a servire a fatti atrocissimi quali sarebbero quelli ai malfattori qui presenti apposti. Egli è per conseguenza che il possesso di quell'arma che, come avete sentito, il Tomba aveva fin dal 1848, e che sapete in qual modo egli l'acquistasse, fa ritenere in lui tutta la buona fede, e noi siamo convinti che, atteso tanti e siffatti riflessi ed avuto riguardo alla inappuntabile condotta precedente del Tomba, quand'anche ravvisaste in quella di cui è parola, un'arma insidiosa, vorrete sempre accordare al mio patrocinato le circostanze attenuanti per la ritenzione della medesima, ritenzione che certo non può ascriversi a mala fede, ma a tutta bonarietà ed ignoranza.

*Presidente.* — L'Avv. Oppi ha facoltà di parlare.

L'Avv. OPI, per ritenzione d'armi proibite, difende:

Laghi.

Caselli.

### *Signori Giurati*

Laghi Francesco e Cesare Caselli sono imputati il primo di ritenzione e di porto di armi insidiose, e l'altro di semplice ritenzione. Laghi riconosce la sua colpa. La Difesa non ha che a ridire.

Per rispetto al Caselli non si dee tacere la meschinissima qualità delle armi che gli furono rinvenute constatata per le perizie che già udiste leggere.

Sono tre le armi rinvenute, un coltello serratore, un coltello da cucina, uno stiletto. Era Caselli bettoliere: queste armi servivano al suo esercizio. Però sia pure in contravvenzione della legge, che gli vietasse di ritenerle. Le armi sono tali, da non doversi prendere

(1) In solido coll'avv. Mazzucchi.

in seria considerazione. E ciò ne piace di osservare inquantochè vediamo che queste armi così meschine non sono al certo che possano convenire ad un malfattore, ad un membro di un'associazione di malfattori.

L'udienza è levata alle ore 5.

*Udienza 9 settembre.*

La seduta è aperta alle ore 11 e  $\frac{1}{4}$

L'Avv. GHILLINI, per la imputazione d'assassinio di Grasselli e Fumagalli, difende:

Trenti e Matteuzzi.

*Eccellenze, Signori giurati.*

Che un orrendo misfatto venisse commesso in Bologna la sera del 28 al 29 ottobre 1861 non lo porrò certamente in dubbio: purtroppo è una dolorosa verità. Non fu senza spargere una lagrima che io rinvolsi le carte del processo. Oh sì, o giurati, quell'assassinio fu orribile, quel fatto fu nefando. È giusto che voi signori cerchiate scoprirne l'autore; è giusto che di quel fatto si abbia la dovuta vendetta.

L'accusa in questa causa vi portò undici nomi tutti, chi più chi meno, ritenuti responsabili del vile assassinio. L'accusa stessa prima vi aveva già detto, che questo misfatto era l'opera di un'associazione vastissima di malfattori, e più tardi soggiungeva che cinque erano i consumatori, od autori del reato, e che altri cinque erano i complici. Di questi, tre vennero qualificati come complici necessari, e due come complici non necessari alla perpetrazione del reato. Parve a me che il pubblico accusatore si mettesse in un sistema che non era forse quello che ispirava l'intero atto d'accusa. Io non seppi concepire il come si volesse che questo reato fosse opera dell'intera associazione quando si voleva originato il reato da alcuni individui che si caratterizzarono come complici necessari o non necessari indicando così soltanto alcuni che di quest'associazione facevano parte. Non conobbi bene il sistema quando ancora si pretese, giustificare col fatto che autori materiali dell'assassinio stesso erano alcuni che dell'associazione stessa non facevano parte. Ma, o signori giurati, prima di procedere oltre, mi è necessario l'accennare allo ingenerare del crimine sul quale la difesa non si fermerà se non per dirvi che realmente il Grasselli fu colpito da nove ferite, e il Fumagalli da sette, che tutte vennero accertate e mediante l'autopsia cadaverica, e mediante le ispezioni che i professori dell'arte descrissero nei rapporti che a quest'udienza sono stati letti e dai quali restò pienamente giustificato che la morte dei due integerrimi funzionari originò appunto dalle patite ferite, poche ore dopo la consumazione dell'orrendo attentato.

Sul fatto in genere la difesa vi deve osservare ancora che una perizia del Volta rese manifesto che la munizione la quale fu trovata in una schioppa, che si disse rinvenuta fuori porta San Mamolo nella rimessa che l'accusa pretende fosse goduta in affitto da Angelo Matteuzzi, corrispondesse ad alcuno dei proiettili che si trovarono avvolti nella carta che includeva alcun pezzetto di piombo che fu trovato entro il cadavere del defunto Grasselli.

La perizia però non poté darvi una certezza, pure vi accennò ad una probabilità, a quella probabilità, o signori, che voi dovrete indagare, e sulla quale voi

siete, o giurati, chiamati a dare un definitivo giudizio. Si tratta di un reato, o signori, in cui è vostro obbligo di procedere con calma, con ponderazione, con scienza, e nel quale non dovete appagarvi di presunzioni o di probabilità, ma occorre che si l'una che l'altra raggiungano una morale certezza per le conseguenze tremende che seco porta il reato. Ove il dibattimento non abbia raggiunto questa morale certezza è obbligo vostro, il dichiarare l'inculpabilità dei prevenuti, appunto perchè non dovete appagarvi di presunzioni e di probabilità, ma dovete raggiungere il moralmente certo.

Ora, o signori, io debbo accennare alla causa di questo assassinio: per indicarla, non mi servirò che dei dubbi che lo stesso atto di accusa venne enumerando. Lo stesso egregio rappresentante il P. M. dapprima credette che i movimenti politici potessero avere un qualche rapporto coll'assassinio Fumagalli e Grasselli; più tardi vi disse che una vaga voce ne incolpava una privata vendetta; in ultimo vi disse che l'assassinio era opera nefanda dell'associazione di malfattori. Notate che quando l'accusa venne più tardi a dichiararvi che essa riteneva l'assassinio come opera della nefanda associazione, essa stessa, nel suo atto di accusa, confessava che questa associazione fu pel Grasselli un mistero, perchè non se ne aveva alcuna contezza; e credo che ben dicesse l'accusa quando vi allegava che l'associazione era un mistero; e credo che male s'appigliasse quando di questo mistero pretendeva darvi una spiegazione, e dirvi non è più un mistero. Se infatti l'associazione fosse stata un mistero, questo non si spiegava; i misteri non si spiegano; i misteri sono sempre misteri. Comunque sia, noi non faremo questione di parole, e senz'altro noi verremo indicando quale più probabile possa ritenersi la causa dell'assassinio. Noi non dubitiamo punto nell'asserire che, per lo più, causa di questi reati sieno sempre le private vendette, le quali, se colpiscono gli uomini qualunque essi siano, in qualunque stato o condizione, tanto più colpiscono quelli che in alte dignità sono locati, tanto più se alla repressione dei reati, essi sono preposti.

Signori giurati, noi non vi diremo che i moti di piazza del 1861 potevano avere l'apparenza di una reazione, non vi diremo che i moti di piazza, fossero una conseguenza dei movimenti politici del partito di azione: no, signori, noi vogliamo concedere tutto al Pubblico Ministero abbenchè ciò ritenendo si potrebbe dare alcun peso alle rivelazioni primitive del villano Campesi; ma siccome queste rivelazioni lo stesso P. M. le vuole disdette, non ci fermeremo gran ché, e ci limiteremo solo ad accennarvele.

Io per primo amo di ritenere improbabile, che partiti politici di qualunque colore essi sieno si degradino al punto di scendere nella lizza cogli omicidii e cogli assassinii. Oh no! qualunque partito politico che attenti ad un nuovo ordine di cose si appalesa e suscita, basandosi sulla forza e sulla volontà dei popoli e si macchierebbe della più nera, della più nefanda infamia, allorchè mettesse le mani nel sangue consumando assassinii, omicidii e grassazioni. Io ve lo dissi, o signori, e ve lo ripeto, io non credo occasionato quest'assassinio che da una privata vendetta. E chi aveva il maggiore motivo per questa privata vendetta? chi, in una parola, poteva essere l'autore od il mandante di un tanto reato?

Se noi volessimo basarci sulla vaga voce a cui accenna lo stesso pubblico accusatore, non sarebbe assurdo il ritenere che quella voce che l'egregio rappresentante della legge vuole posta in non cale, non

possa e non debba meritare la vostra attenzione massimamente se vogliasi avere riguardo a quanto risultò a codesto dibattimento dal quale apparì che l'opera principale del Grasselli si era quella di purgare gli stessi uffici della Questura. Se noi poi guardiamo al processo un uomo vi si presenta, o signori, il quale fu giudicato autore dell'assassinio, e che dell'assassinio era realmente capace.

Voi, o signori, udiste che Pio Bacchelli fu quell'uomo che senza causa, senza ragione diede di piglio nel sangue, allorchè un Kislich gli si accostò, e da lui ricercato, voi avete veduto quest'uomo mettere la mano nel sangue non incitato, nè provocato, e a solo scopo di privata vendetta fingendo amicizia o almeno indifferenza, un uomo insomma che io chiamo un mostro dell'umanità, un uomo il quale di un assassinio era più che capace.

E che l'uccisione dei disgraziati Fumagalli e Grasselli fosse e potesse essere l'opera di un solo noi lo abbiamo, o signori, dalle deposizioni che vennero qui fatte, voi sentiste un Donzelli, sentiste un Mantovani, un Fridiani, ed altri testimoni, i quali tutti ad una voce vi dichiararono che i colpi che si sentirono nella via Maggiore furono conseguenza dello scarico di una doppietta la quale si ritenne realmente scattata sull'angolo della Via Vitali. E che un sol uomo, e quasi un'ombra fosse veduta in quella località, lo venne accertando e il testimonio Filippini e il Reggiani, per cui hassi ragione di ritenere che i due perpetrati assassinii fossero la conseguenza di due colpi, ma scattati dall'identica mano.

Eccovi, adunque, o signori, un indizio, vi dirà la difesa, che l'assassinio di Fumagalli e Grasselli era l'opera di un solo individuo, indizio pur esso avvalorato dal fatto materiale dell'ispezione cadaverica, in quanto che amendue gli assassinati furono trovati colpiti da diverse ferite lacere e contuse che potevano essere occasionate da un'arma a doppia canna della stessa munizione caricata.

Non vi faccia, o signori, alcun ostacolo il vedere che nell'un cadavere fu trovata una palla; no o signori giurati, voi sapete meglio di me che chi carica un'arma allo scopo di uccidere qualcuno, non solo vi mette pezzetti di piombo, ma per lo più per accertarsi del colpo vi pone una palla, quindi non sarebbe certamente logico il dedurne che dall'aver trovato nello stesso cadavere una palla, e dei pezzetti di piombo, possa ritenersi che più armi fossero scattate; quando abbiamo accertato il fatto che due soli colpi furono uditi, e che quei due colpi furono la causa della morte dei non mai abbastanza compianti Fumagalli e Grasselli.

Quindi, o signori, crede la difesa avervi provato che l'assassinio di Fumagalli e Grasselli fu la conseguenza di una privata vendetta; privata vendetta che avrebbe una causa a delinquere come vi diremo più tardi, e quand'anche questa causa non la riteneste provata, questa causa la troverete nella natura inumana dell'uccisione, nella natura di chi non solo fu indigesto, ma fu quasi accertato essere l'autore dell'assassinio.

Che causa all'assassinio l'avesse il Bacchelli, io credo o signori, che non mi occorreranno molte parole per dimostrarlo.

Voi udiste, o signori, come il Bacchelli fosse stato osservato in Bologna, voi udiste quali e quanti ordini fossero stati dati per arrestarlo, voi udiste che Grasselli aveva dato ordine d'impossessarsi di quell'uomo, ma, signori, nell'accertarvi io che Bacchelli fu l'uccisore, in forza di privata vendetta, non vengo io, in una parola, a portare un gran peso alle rivelazioni di

Camposi? No o signori. Se Pio Bacchelli lo ritengo reo dell'assassinio non è già perchè Camposi lo dica, ma solamente perchè tale me lo dimostrano le risultanze del dibattimento, le qualità dell'imputato, e più di tutto la ferrea ed inumana natura del Bacchelli stesso avvalorando il supposto sul essersi trovato il mantello del Bacchelli e che fu riconosciuto dal Filippini come quello indossato dall'uccisore degli Ispettori Fumagalli e Grasselli.

Io difendo Camillo Trenti, io difendo il patrono di Bacchelli, io difendo colui il quale fu dichiarato dal Pubblico Ministero complice necessario nell'assassinio istesso. Non vi tesserò, o signori, la storia contemporanea, quando furono dimessi dal carcere molti che in Castelfranco erano detenuti pel titolo di precauzione.

Non vi dirò che quello fosse un errore, questo già vi fu accennato da un mio egregio collega, ma vi farò l'ipotesi che anche questo non fosse un errore, poichè non bisogna dimenticare che molti e molti fossero detenuti abbenchè innocenti, poichè sotto il cessato Governo non mancarono gli arresti arbitrari. Vengo quindi in ipotesi a dirvi che se Trenti fu dato patrono a Bacchelli, gli fu dato appunto perchè si aveva la certezza che Trenti era quell'uomo che poteva condurre sulla retta via il Pio Bacchelli, quel Pio Bacchelli, o signori, che abbiamo poi in fatto veduto incorreggibile, quel Pio Bacchelli che, non solo attentò alla vita dei funzionari, ma attentò ancora alla vita di un Kislich. Oh signori! qual nesso logico tra le azioni di colui che fu affidato alla clientela d'un individuo, con colui che ne ha la sorveglianza? Voi mi direte, esso poteva guidare quest'uomo al bene, ma, signori, quante sono le piante le quali abbenchè ben coltivate, pure pullulano e germogliano non a seconda della volontà del coltivatore?

Avrà mancato Trenti se non avrà avuto una sorveglianza immediata nel Bacchelli, ma vorrete voi farne un addebito al Trenti? vorrete voi dire che Trenti siasi col Bacchelli collegato? No, o signori, io dico che se Trenti ebbe la sorveglianza di Bacchelli, l'ebbe in un'epoca in cui Bacchelli non fu nè assassino, nè grassatore; l'ebbe in un'epoca in cui Bacchelli non si è dimostrato tale, perchè Trenti vi disse che all'epoca del governo provvisorio un tal mandato gli fu affidato, e col cessare del governo provvisorio, Trenti cessò ancora d'essere il patrono di Bacchelli; e quando da noi cessò questo governo provvisorio? ve lo ricordate, o signori, quando questa provincia fu annessa al Piemonte; ciò fu nel marzo del 1860, e quindi, o signori, se in quell'epoca Trenti cessò da quel patronato, io credo che non si possa prendere il fatto del Bacchelli come un indizio di reità del Trenti.

Se quest'indizio non è sorretto da fatti i quali realmente giustifichino che Trenti Camillo abbia preso parte esso stesso al reato. Qui, o signori, è giuocoforza indagare quali ulteriori prove il Pubblico Ministero vi abbia portate. E siamo alle solite.

Non abbiamo a carico di Trenti che le rivelazioni di Camposi. Abbiamo ancora la deposizione di Baccarini, ma questa formerà l'oggetto speciale di disamina più tardi; intanto vi dico che le rivelazioni di Camposi per me sono tali che non meritano alcuna fede, e ve lo provo. Non vi diremo, o signori, che impiegati di questura sono venuti in quest'udienza ad insinuarvi, e quasi direi ad accertare che il sabato prima dell'assassinio vi fosse un'adunanza, un concerto nell'osteria della Pigna.